

Squallide manovre in Parlamento per mantenere la “tortura”

tratto da contromaelstrom.com, 2013

Il reato di tortura è quello specifico commesso da un pubblico ufficiale. Quindi in nome e per conto dello Stato e di tutti i cittadini ossequiosi. Quasi tutti gli stati hanno introdotto il reato di tortura, tranne l'Italia e qualche dittatura, ma ciò non vuol dire che in quei paesi non si torturi più. Anzi!!! Si tortura e come! Secondo Amnesty International, sono 112 i Paesi che hanno torturato loro cittadini, in 80 si sono svolti processi iniqui, in altri 57 prigionieri di coscienza sono rimasti in carcere (nel rapporto di Amnesty del 2013).

La Convenzione dell'ONU contro la tortura recita all'Art. 1: “Ai fini della presente Convenzione, il termine

«tortura» designa qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate.”

Nelle trattative interne alla commissione Giustizia del Senato, il testo unificato preparato nella sua versione iniziale dal relatore Enrico Buemi (Psi) per introdurre anche nel codice italiano il “reato di tortura” è prevalso uno squallido compromesso tra le forze politiche ed è venuta fuori la solita misera scappatoia. La norma ONU stabilisce esplicitamente che la tortura è quella effettuata soltanto da pubblici ufficiali, che agiscono in nome e per conto dello Stato, invece nel testo Buemi la tortura è riferita a persone generiche (si mette di mezzo la Mafia per

tacitare ogni pensiero critico) e per i pubblici ufficiali è prevista solo un'aggravante. È un cambiamento decisivo, fondamentale, è tutta un'altra cosa!

Nel testo in discussione nel Parlamento italiano si introducono due nuovi articoli nel codice penale, il 613 bis e il 613 ter, secondo i quali commette reato di tortura “chiunque con violenza, minacciando di adoperare o adoperando sevizie o infliggendo trattamenti disumani o degradanti la dignità umana, infligge acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o non in grado di ricevere aiuto”: la reclusione va dai 3 ai 10 anni. Stessa pena a chi non fa nulla per impedirlo. Se il fatto è commesso da un mafioso “la pena è aumentata”. Se invece è commesso da “un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni, la pena è aumentata della metà”. Nel testo si prevede anche il reato di “Istigazione a commettere tortura”. E qui ad essere conseguenti si potrebbe incriminare la gran parte dei parlamentari italiani perché più volte hanno esortato la forza pubblica ad usare le “maniere forti”. Ma non preoccupatevi, non succederà mai! Anche in questa circostanza le istituzioni di questo paese continuano a precipitare nella più nera (nel senso di fascista) bassezza! Secondo l'ultimo testo unificato del disegno di legge sull'introduzione del delitto di tortura

nel codice penale, presentato il 17 settembre 2013 dal relatore Nico D'Ascola (Pdl), per esservi tortura vi sarebbe inoltre bisogno che vengano commessi «più atti di violenza o di minaccia». Un solo atto del genere potrebbe dunque consentire di evitare una condanna. Si tratta di una definizione che ricorda tristemente una formulazione proposta nel 2004 dalla parlamentare della Lega Nord Carolina Lussana.

Amnesty International Italia e Antigone hanno espresso disappunto per la definizione di tortura contenuta nel testo in discussione alla Commissione Giustizia del Senato, in quanto difforme dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura. «Se questa definizione fosse introdotta nella legislazione penale, un singolo atto di tortura non sarebbe sufficiente a punire i torturatori» – hanno dichiarato le due associazioni. «Nel caso della proibizione legale della tortura il lavoro del parlamento può e deve essere facilitato dai testi internazionali. La definizione dell'articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984 non richiede sforzi di fantasia da parte del legislatore. È necessaria, piuttosto, una seria volontà politica, che purtroppo nell'ultimo quarto di secolo è mancata» – hanno sottolineato Amnesty International Italia e Antigone.

La lacuna normativa perdura da 25 lunghissimi anni,

durante i quali l'Italia non ha onorato gli impegni internazionali, al contempo mostrando di non essere affatto immune dai rischi di tortura. Nell'ambito di importanti sentenze, infatti, i giudici italiani hanno affermato che questa lacuna normativa impedisce loro di procedere alla punizione di fatti gravissimi. Tra queste, la sentenza definitiva di condanna per i fatti di Bolzaneto.

Il caso di Genova 2001 è paradigmatico per capire i meccanismi che presiedono al rapporto tra repressione statale e comportamenti singoli o collettivi non omologati. A Genova durante le manifestazioni contro il G8 e negli anni successivi, le forze dell'ordine hanno sperimentato la sostanziale impunità e soprattutto l'assenza di una risposta sociale e politica all'aggreire brutalmente e violentare gruppi e singoli che non rappresentavano certo un pericolo per l'ordine esistente. Eppure hanno messo in atto quelle torture come deterrenza verso chiunque non si omologhi. Dopo le sevizie e le torture praticate dalle forze dell'ordine alla Diaz e a Bolzaneto, avendo verificato l'assenza di qualsiasi risposta da parte della società e dei movimenti, hanno continuato in quella pratica. Così abbiamo avuto: Giuseppe Uva, Stefano Cucchi, Federico Aldovrandi, Aldo Bianzino, Manuel Eliantonio, Niki Aprile Gatti, Marcello Lonzi, Stefano Frapporti, Francesco Mastrogiovanni, Dibe Rachid

Salah, Sorin Calin, Rumesh Rajgama, Giuseppe Turrisi, Domenico Palumbo,... e tante e tanti altri.

E allora come si può fare per far cessare questo abietto esercizio delle forze dell'ordine? È indispensabile che ciascuno e ciascuna tenga presente che la tortura è uno strumento di ogni potere statale per mantenere l'ordine produttivo e sociale. Dunque è connesso all'andamento della lotta di classe e del "disordine sociale" che può realizzarsi in un paese in momenti di difficoltà economica, instabilità politica o anche periodi di trasformazione sociale ed economica.

Non sono certo le leggi che, nei momenti di turbolenza sociale, possono impedire alle forze di polizia di usare le maniere forti, fino a vere e proprie torture. In quei momenti le forze politiche e le istituzioni proclamano l'"emergenza", lo "stato di eccezione", convincendo l'opinione pubblica che quelle pratiche sono le uniche in grado di fermare il "terrorismo" oppure la "sovversione sociale".

In Italia si può osservare l'operare delle forze di polizia di quest'ultimo decennio, in una situazione sociale del tutto tranquilla e pacificata, in questo paese le forze dell'ordine si sono sentite autorizzate a esercitare violenza arbitraria e illimitata di fronte a individui e movimenti del tutto innocui.